

Allegato "C" al n. 13769 di raccolta
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"RAINBOW FOR AFRICA - MEDICAL DEVELOPMENT ODV"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 s.m.i. (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibili, delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "RAINBOW FOR AFRICA - MEDICAL DEVELOPMENT ODV" siglabile "R4A ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'utilizzo nella denominazione sociale dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 -Sede-durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di TORINO.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi secondarie, filiali e rappresentanze in tutta Italia ed eventualmente all'estero fatte salve le norme di legge; tali sedi o filiali saranno organizzate secondo lo spirito dell'Associazione.

2. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017; e, precisamente:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

- g) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

Art.4 - Attività

1. L'Associazione, a titolo non esaustivo, intende concretamente attuare le proprie finalità e sostenere i propri valori attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) provvedere a cure d'emergenza per i feriti/malati in situazioni di crisi umanitaria/guerra/calamità naturali;
- b) garantire l'assistenza sanitaria di base con particolare riferimento ai problemi materno-infantili, alle patologie chirurgiche e traumatiche;
- c) addestrare il personale locale ed espatriato a far fronte alle necessità medico-chirurgiche più urgenti in situazioni d'emergenza e/o urgenza;
- d) la realizzazione di progetti umanitari di assistenza alle popolazioni vittime di epidemie, guerre, calamità naturali, carenza di risorse sanitarie;
- e) la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
- f) la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a breve termine in situazioni di particolare emergenza dovuta a calamità naturali e/o antropiche;
- g) fornire risposta rapida alle situazioni di emergenza sanitaria e/o catastrofe tramite Rapid Response Team medico/chirurgico;
- h) la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
- i) fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;
- j) fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche, o attraverso internet e tutte le sue possibilità di sviluppo;
- k) promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani, dello sviluppo o finalizzate alla raccolta fondi per finanziare le attività dell'organizzazione;
- l) fornire supporto agli operatori sul territorio, sia locali che internazionali, attraverso una piattaforma telematica che possa essere utilizzata per programmi di telemedicina e/o formazione a distanza;
- m) fornire un primo supporto ai soggetti migranti dai paesi vitti-

me di epidemie, guerre e calamità naturali, carenza di risorse sanitarie nonché povertà grazie alla disponibilità di un rifugio per un asilo temporaneo;

- n) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività e azione connessa o affine alle attività di interesse generale perseguite, nel rispetto della normativa vigente; e, in particolare:

- potrà collaborare, aderire, stipulare accordi e/o contratti con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
- potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, nazionali ed internazionali;
- può compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico) mobiliare e immobiliare.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciali per il raggiungimento degli scopi sociali tra i quali:

- gestire, in occasione degli eventi organizzati anche indirettamente, punti di ritrovo o somministrazione di alimenti e bevande entro i limiti consentiti dalla legge e nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può istituire gruppi di interesse specifico e sezioni, anche tematiche, che costituiscono comunque parte integrante ed inscindibile dell'Associazione. Tali suddivisioni e specializzazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento dell'Associazione al fine di renderlo più incisivo e proficuo.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati posso-

no esservi nominati.

I membri dell'associazione si distinguono in:

- associati fondatori; sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- associati ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie;
- associati onorari: sono le persone ed enti che per l'importanza delle attività prestate abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo;
- associati sostenitori: sono le persone ed enti che per l'importanza delle elargizioni versate in favore dell'associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche (nel numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 32 del CTS) le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

2. Possono essere ammessi come associati anche altre Organizzazioni di Volontariato nonché altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, i soggetti che abbiano interesse presentano domanda per iscritto o per via telematica al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può pro-

porre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e, se maggiorenni, passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) contribuire alle attività dell'Associazione cooperando, per quanto loro possibile, al raggiungimento dei fini sociali;
- c) astenersi da ogni attività sia in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- d) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili né rimborsabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'e-

servizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni di particolare gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea in merito al ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che prestano la propria attività, per libera scelta, per il tramite dell'associazione stessa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo purché entro i limiti dell'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art.11 - Volontari e persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto

di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o per scelta volontaria.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e, se associati maggiorenni, passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, che abbiano diritto di voto ai sensi del successivo art. 16.2.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato non può rappresentare per delega più di due altri associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi en-

tro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi telematici, idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo e l'organo di controllo, se nominato.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione in modo simultaneo. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale e rendiconto relativo alla raccolta fondi predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore o per scelta volontaria;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di am-

missione e di esclusione dall'Associazione;

- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 25, lettera d) del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o, comunque, sugli altri oggetti ad essa riservati ai sensi di legge.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Per gli associati minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, nei casi di votazioni riguardanti le persone è possibile procedere mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 20 (venti), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Vicepresidente, qualora non avvenga già provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri e, comunque, almeno una volta l'anno, per la redazione del bilancio.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e l'organo di controllo, ove nominato.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale e rendiconto relativo alla raccolta fondi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed, eventualmente, il Segretario e il tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 8 (otto) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento del numero dei non eletti o di loro totale assenza, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria per deliberare sulla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento - La revisione legale dei conti

1. La nomina di un Organo di controllo, monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'assemblea, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017 o facoltativa qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.
2. L'organo di controllo è costituito da soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. I componenti dell'organo di controllo durano in carica per tre eser-

cizi e sono rieleggibili.

4. Se costituito, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Inoltre, esercita i compiti di monitoraggio, dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'organo di controllo può esercitare inoltre, qualora i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti, la revisione legale dei conti.

6. La nomina del Revisore legale dei conti, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 o facoltativa qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rinominato nei limiti di legge.

Art.23 - Responsabilità

1. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 - Patrimonio - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non espressamente destinati a patrimonio;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art.33, comma 3 del D.Lgs. 117/2017).

3. La raccolta fondi può avere carattere di occasionalità o abitudine e può essere svolta "anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore".

Tale raccolta deve essere realizzata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per ogni raccolta fondi effettuata verrà redatto un rendiconto corredato da una relazione illustrativa dove sarà descritta l'iniziativa intrapresa, le modalità di svolgimento, le finalità perseguite.

I costi sostenuti e i ricavi conseguiti saranno esposti in maniera analitica. Tali rendiconti saranno allegati al Bilancio.

Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere, entro 3 (tre) mesi, alla formazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del Bilancio preventivo, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, comunque, in tempo utile per approvare il bilancio di esercizio e consentirne il deposito nel RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta

scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

PAOLO NARCISI

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritta dottoressa Emanuela LAZZERINI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 3fc4 vigente fino alle ore 09:04:59 del 13 aprile 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero quattordici facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Torino, lì 1 agosto 2023, nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.

Firmato digitalmente: Notaio Emanuela LAZZERINI